

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Provincia di Padova



REGOLAMENTO CONSULTA
PARI OPPORTUNITA'

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 13 marzo 2019

REGOLAMENTO CONSULTA PARI OPPORTUNITA'

INDICE

- **Art. 1 – Principi istitutivi**
- **Art. 2 – Finalità competenze**
- **Art. 3 – Composizione**
- **Art. 4 – Nomina, insediamento e durata**
- **Art. 5 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente**
- **Art. 6 – Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente**
- **Art. 7 – Funzionamento della Consulta**
- **Art. 8 – Decisioni della Consulta**
- **Art. 9 – Dimissioni e decadenza**
- **Art. 10 – Gratuità della funzione**
- **Art. 11 – Norma finanziaria**
- **Art. 12 – Struttura**
- **Art. 13 – Norma finale**

ART. 1 PRINCIPI ISTITUTIVI

1. La Consulta per le pari opportunità è istituita nell'ambito del Comune di Montegrotto Terme in attuazione dei principi di parità sanciti dagli art. 3 e 51 della Costituzione italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità. Si intendono pari opportunità le politiche e le azioni positive mirate al superamento delle discriminazioni legate al genere, alla disabilità, all'orientamento sessuale ed identità di genere, all'età e delle discriminazioni multiple.

ART. 2 FINALITA' COMPETENZE

1. La Consulta è organo consultivo, di proposta e di osservazione su questioni relative alla realizzazione delle pari opportunità ed esercita le sue funzioni operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, dell'associazionismo, delle istituzioni scolastiche.

2. La Consulta si attiva per:

- a) formulare proposte per la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- b) svolgere indagini conoscitive, ricerche ed analisi anche volte ad individuare eventuali discriminazioni;
- c) promuovere e sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello comunale, regionale e nazionale, ed in particolare con le Commissioni Provinciale e Regionale per le Pari Opportunità e con analoghe Commissioni e Comitati istituiti in altri enti;
- d) promuovere convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni sui temi delle pari opportunità;
- e) formulare proposte all'Amministrazione per progetti e programmazione di attività che investano la condizione femminile ed i soggetti vittime di discriminazioni;
- g) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità, eliminando gli stereotipi presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- h) promuovere iniziative che favoriscono la cultura della diversità;
- g) favorire l'informazione e la conoscenza relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile e dei soggetti vittime di discriminazioni.

ART. 3 COMPOSIZIONE

1. La Consulta è composta da:

- a) due membri designati dalla maggioranza e due membri designati dalla minoranza che non siano componenti del Consiglio Comunale;
- b) cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio scelti tra candidature presentate a seguito dell'avviso di cui al successivo comma 2;
- c) le donne elette consigliere comunale.

Della Consulta fanno parte inoltre:

- il Sindaco o Assessore delegato.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio:

- invita i gruppi consiliari a designare i membri di cui al comma 1 lettera a) assegnando un congruo termine;

- pubblica un apposito avviso per presentare, le candidature per l'individuazione dei membri di cui al comma 1 lettera b), assegnando un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione.

3. Le proposte di candidatura, devono essere corredate da curricula, da cui risultino le esperienze e/o competenze e/o i titoli professionali dei candidati.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, unitamente alle donne che rivestono la carica di Consigliere Comunale, esaminano le candidature e formulano una graduatoria sulla base della valutazione dei curricula, adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività generazionale, che tengano conto del ruolo svolto nell'ambito della collettività, delle peculiarità professionali e della tipologia e pluralità delle esperienze nei settori del lavoro, cultura, associazionismo ed attività economiche.

5. Nella composizione della Consulta deve essere garantita la presenza di almeno 2/3 di donne.

6. Dalla graduatoria si attinge per eventuali sostituzioni nel corso del mandato.

ART. 4 NOMINA, INSEDIAMENTO E DURATA

1. Sulla base della procedura prevista dall'art. 3 il Presidente del Consiglio nomina la Consulta.

2. La prima riunione della Consulta è convocata entro 30 giorni dalla nomina ed è insediata dal Presidente del Consiglio Comunale.

3. La Consulta resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

ART. 5 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto fra i membri di cui alle lettere a) e b) comma 1 dell'art. 3 nella prima seduta della Consulta a scrutinio segreto a maggioranza dei componenti. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.

2. Il Vice Presidente è eletto tra i membri della Consulta, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

ART. 6 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente convoca la Consulta, ne fissa l'ordine del giorno e coordina tutte le attività.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 7 FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. La Consulta viene convocata dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei membri.

2. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/5 dei membri, questi devono presentare istanza scritta al Presidente che dispone la convocazione della consulta entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta.

3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno, di norma via email, presso il domicilio eletto dai membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.

4. La seduta della Consulta è valida se è presente un terzo dei membri.

5. Ai lavori della Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, persone competenti sugli argomenti che sono all'ordine del giorno.

ART. 8 DECISIONI DELLA CONSULTA

1. La Consulta vota le proprie decisioni con voto palese a maggioranza dei presenti.
2. Delle sedute della Consulta il segretario redige un sintetico verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti/assenti con eventuale giustificazione, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei membri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
3. I membri della Consulta possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.

ART. 9 DIMISSIONI E DECADENZA

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza del membro assente.
2. Il Presidente del Consiglio, nel caso dei membri nominati ai sensi del precedente art. 3 comma 1 lett. b), provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria prevista dal citato art. 3.

ART. 10 GRATUITA' DELLA FUNZIONE

1. Ai componenti della Consulta non sono attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma essi siano percepiti.

ART. 11 NORMA FINANZIARIA

1. Per finanziare eventuali eventi e/o attività proposti dalla Consulta Pari Opportunità si farà riferimento alla disponibilità dei vari capitoli di bilancio.

ART. 12 STRUTTURA

1. La Consulta Pari Opportunità nel suo funzionamento è supportata da personale degli uffici comunali.

ART. 13 NORMA FINALE

1. In sede di prima attuazione, la procedura finalizzata all'istituzione della Consulta Pari Opportunità, prevista dagli art. 3 e seguenti, viene avviata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.